



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

in persona del giudice dr.ssa Giulia Dossi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. _____ promossa da _____

con il proc. dom. avv. Alessio Stanzione, viale Premuda n. 2, Milano,
- ricorrente -

contro

con i procc. domm. avv.ti Maurizio Santori e Andrea Mordà, Galleria Sala dei Longobardi n. 2 (via
Hoepli), Milano,
- convenuta -

Oggetto: differenze retributive

MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in cancelleria il 18 febbraio 2016, _____ premesso:

- _____ di essere dipendente di _____ dall'1 giugno 1998, inquadrato nella categoria di Quadro B e in servizio presso la sede di Milano;
- _____ di avere sempre percepito, in aggiunta alla retribuzione base prevista dal contratto collettivo applicato (CCNL per le Imprese Radiotelevisive Private), un superminimo individuale, che non era mai stato assorbito in occasione dei rinnovi contrattuali succedutisi;
- _____ che nel marzo 2008 era stato contrattato il rinnovo del CCNL di settore ed in tale occasione le parti avevano concordato un incremento dei minimi retributivi, da corrispondersi in due rate, di cui la prima con decorrenza dall'aprile 2008 e la seconda dal marzo 2009;

- che in occasione del primo incremento economico successivo al rinnovo, la convenuta aveva riconosciuto gli importi spettanti in base al livello di inquadramento, senza effettuare alcun assorbimento del superminimo;
- che, invece, nel mese di marzo 2009 aveva provveduto ad assorbire il superminimo in misura corrispondente all'aumento concordato in sede di contrattazione nazionale;
- che il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, con decreto in data 31 luglio 2009 reso all'esito di giudizio ex art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300, aveva qualificato come antisindacale la condotta di consistita nel *"procedere all'assorbimento generalizzato dei superminimi attribuiti ai lavoratori in occasione dell'attribuzione della seconda tranche degli incrementi contrattuali previsti dall'accordo del marzo 2008 con decorrenza marzo 2009"*;
- che, ciò nonostante, la società aveva nuovamente assorbito i superminimi in occasione del successivo aumento retributivo intervenuto in occasione del rinnovo contrattuali del febbraio 2011;

ciò premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: accertare l'illegittimità della riduzione del superminimo individuale, pari ad € 177,46 corrisposto sino al mese di febbraio 2009 e delle successive riduzioni operate a fronte degli aumenti contrattuali di paga base intervenuti anche successivamente al febbraio 2009, e, per l'effetto, ordinare alla convenuta di riconoscere al ricorrente un importo non inferiore a quello riconosciuto sino a tale mese e condannarla a restituire gli importi indebitamente trattenuti, pari ad € 10.567,61 (calcolati sino ad ottobre 2015) oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, con riserva di calcolare gli importi ulteriori in sede di discussione orale.

Con vittoria di spese e competenze di causa.

Costituendosi ritualmente in giudizio, ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, concludendo per il loro rigetto. In via subordinata ha chiesto di limitare le differenze retributive rivendicate a quelle relative agli importi assorbiti in occasione del solo incremento retributivo del marzo 2009, sino al febbraio 2011, sul presupposto della legittimità dell'assorbimento dei superminimi operato dall'azienda quantomeno in occasione degli aumenti contrattuali erogati a far tempo dal marzo 2011 in poi.

Con vittoria di spese e competenze di causa.

Le domande svolte da sono parzialmente fondate e meritano accoglimento nei limiti di seguito esposti.

Ritiene questo giudice di rivedere il proprio orientamento sulle questioni oggetto di controversia, alla luce della pronuncia della Corte d'Appello di Milano n. 506/2015 in data 21 maggio-2 luglio 2015 (allegata *sub doc.* 8 fascicolo convenuta).

Con detta pronuncia, la Corte d'Appello ha escluso la sussistenza, presso di un uso aziendale avente ad oggetto la non assorbibilità dei superminimi individuali.

Ciò in quanto, *"se da un lato è pacifico che la società appellata non ha disposto per diversi anni alcun assorbimento dei superminimi concessi, è altrettanto certo che la stessa società ha continuato ad inserire in tutti i contratti individuali la seguente clausola: "il superminimo assorbibile, essendo versato anche in acconto, potrà essere oggetto di assorbimento nel caso di variazione del minimo tabellare nonché per ogni altro titolo, fatte salve le previsioni inderogabili di legge e di contratto". Tale clausola le conferiva ampia discrezionalità circa la possibilità di riassorbire dette maggiorazioni e rendeva esplicita la sua volontà di non rinunciare per il futuro all'assorbimento"* (cfr. sentenza citata).

Ne consegue che, prevedendo il rinnovo contrattuale del febbraio 2011 variazioni dei minimi tabellari e prevedendo la clausola apposta al contratto individuale la possibilità per la società di assorbire tali aumenti al verificarsi di detta circostanza, la Corte di Appello ha concluso per la legittimità dell'assorbimento dei superminimi individuali negli aumenti retributivi introdotti da tale contratto collettivo.

Con riguardo, invece, all'assorbimento operato da [redacted] a decorrere da marzo 2009, la Corte di Appello ha rilevato che nel febbraio 2009 non era stata concordata alcuna "variazione dei minimi tabellari", ma doveva essere data solo esecuzione al pagamento della seconda tranche degli aumenti previsti dall'ultimo rinnovo contrattuale del marzo 2008, di cui la società aveva già versato il primo acconto senza operare alcun assorbimento.

La società, in effetti, *"avrebbe potuto avvalersi della clausola individuale anche nel 2008 e ritenere in tale occasione assorbiti gli aumenti retributivi pattuiti in tale contesto; poiché tuttavia all'atto in cui era stata deliberata la variazione retributiva operava una scelta differente non ritenendo assorbibili quegli aumenti, non poteva a distanza di un anno, al momento di procedere alla mera corresponsione di quanto concordato, tenere un comportamento contraddittorio e contrastante con le stesse condizioni contrattuali da lei previste"*.

A tale precedente questo giudice ritiene di uniformarsi, richiamando integralmente gli argomenti ivi svolti, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..

Anche nel caso in esame il superminimo accordato al ricorrente è stato disciplinato da una clausola espressa di assorbibilità.

La lettera di assunzione in data 18 maggio 1998 (allegata sub doc. 2 fascicolo convenuta) contiene, infatti, la seguente clausola: *"il superminimo assorbibile, essendo versato anche in acconto, potrà essere oggetto di assorbimento nel caso di variazione del minimo tabellare nonché per ogni altro titolo, fatte salve le previsioni inderogabili di legge e di contratto"*.

Identica clausola è contenuta nella successiva comunicazioni di riconoscimento di incrementi del superminimo in data 1 maggio 2011 (cfr. doc. 3 fascicolo convenuta).

Alla luce di tali elementi e delle argomentazioni esposte deve ritenersi che avesse la facoltà di operare l'assorbimento del superminimo al verificarsi dei presupposti fissati dalla clausola e, in particolare, in occasione di variazioni dei minimi tabellari introdotte dalla contrattazione collettiva.

Tale facoltà è stata validamente esercitata in occasione del rinnovo contrattuale del febbraio 2011, che ha introdotto una variazione dei minimi tabellari.

Non può, pertanto, trovare accoglimento la domanda del ricorrente avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al non assorbimento del superminimo negli aumenti salariali disposti in occasione di detto rinnovo contrattuale.

E' invece fondata la domanda di riconoscimento della non assorbibilità del superminimo sino al menzionato rinnovo contrattuale del febbraio 2011, con conseguente riconoscimento del diritto di percepire i relativi importi, illegittimamente trattenuti da [redacted] far tempo da marzo 2009.

Tale trattenuta, infatti, non è avvenuta in occasione di alcuna variazione dei minimi tabellari e risulta, quindi, operata in assenza dei presupposti per l'esercizio della facoltà di assorbimento fissati dalla società stessa.

L'aumento dei minimi retributivi, infatti, era stato introdotto dal rinnovo contrattuale del marzo 2008 (cfr. doc. 2 fascicolo ricorrente).

In occasione di tale aumento la convenuta aveva rinunciato ad esercitare la facoltà di assorbimento, come si desume chiaramente dal fatto di avere erogato sia l'incremento contrattuale, sia il superminimo individuale senza operare alcun assorbimento.

Una volta non esercitata la facoltà di assorbimento al verificarsi del suo presupposto, non poteva la società esercitarla in un momento successivo (e cioè nel marzo 2009), quando nessun incremento retributivo era stato pattuito in favore dei lavoratori e si doveva semplicemente dare completa esecuzione alle previsioni del rinnovo contrattuale dell'anno precedente, erogando la seconda *tranche* degli aumenti salariali ivi concordati.

Alla luce delle considerazioni esposte deve essere dichiarato il diritto di _____ di percepire il superminimo individuale sino all'incremento dei minimi retributivi operato con contratto collettivo nazionale di lavoro del febbraio 2011, con conseguente condanna della convenuta a corrispondere gli importi a tale titolo trattenuti.

Attesa l'esattezza dei conteggi depositati da parte convenuta all'odierna udienza - ai quali parte ricorrente ha dichiarato di aderire - il credito maturato a tale titolo da quest'ultimo sino al 31 maggio 2016 ammonta ad € 5.799,80.

_____ deve essere perciò condannata a corrispondere a _____ detto importo, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.

Nei limiti sopra precisati le domande meritano accoglimento.

L'accoglimento solo parziale delle domande giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura di metà, con condanna della convenuta a rifondere al ricorrente le restanti spese, secondo gli importi liquidati in dispositivo.

La presente sentenza è dichiarata *ex lege* provvisoriamente esecutiva tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:

- accertato il diritto di _____ di percepire il superminimo individuale sino all'incremento dei minimi retributivi operato con contratto collettivo nazionale di lavoro del febbraio 2011, condanna _____ a corrispondere al ricorrente a tale titolo l'importo di € 5.799,80 maturato sino al 31 maggio 2016, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condanna la società convenuta a rifondere al ricorrente metà delle spese di lite che, in tale proporzione, liquida in € 59,25 per esborsi ed € 1.000,00 per compensi oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed accessori di legge, dichiarandole compensate per la restante metà;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti.

Milano, 30 giugno 2016

Il giudice
Giulia Dossi